



COMUNE DI MONTECATINI TERME

“AREA POLIZIA MUNICIPALE”

C O P I A

ORDINANZA

N. 381

del 20/10/2014.

OGGETTO: LIMITAZIONI ALL'USO DI CONTENITORI DI BEVANDE IN VETRO PER MOTIVI DI INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA E MISURE DI CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOLICI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'abuso di alcool, in particolare tra i giovani, così come più volte reso noto dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal Ministero della Salute, risulta essere una consuetudine sempre più praticata, con gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell'ambito della sicurezza per la convivenza nelle relazioni civili, sia nell'ambito sanitario;

VISTI i rapporti della Polizia Municipale, in cui si evidenzia l'estrema criticità della situazione che si viene a creare nel centro della Città a seguito del consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione acquistate presso attività commerciali o acquistate/somministrate presso attività artigianali o pubblici esercizi o circoli privati o altra attività di somministrazione di cui all'art. 48 L. R. 07/02/2005 n. 28;

CONSIDERATO che da tale consumo conseguono fenomeni di disturbo e episodi di degrado e di incuria dovuti al numero di persone che fanno uso di alcolici con conseguenti schiamazzi, risse, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, in particolare di bottiglie e altri contenitori in vetro anche in frammenti, dando origine a situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO che tali fenomeni si creano in modo particolare all'interno del centro cittadino come delimitato dall'elenco delle vie e delle piazze indicate nella planimetria allegata quale parte integrante della presente Ordinanza, nel quale hanno sede numerosi esercizi di somministrazione e attività commerciali che somministrano o vendono per asporto bevande alcoliche;

CONSIDERATO l'elevato numero di segnalazioni di cittadini residenti nel suddetto centro che lamentano condotte e comportamenti contrari ad una regolare e pacifica convivenza negli spazi condivisi tra residenti e fruitori della città per il tempo libero, riconducibili alle modalità di consumo delle bevande alcoliche e gli accertamenti effettuati dagli organi di Polizia;

VISTO che il fenomeno sopra descritto è particolarmente rilevante nelle ore serali e notturne, limitando pesantemente il diritto al riposo e alla quiete delle persone e in generale la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

VISTO anche che l'abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte dei giovani, costituisce pericolo per la salute degli stessi consumatori e che pertanto sono da contrastare tutte le forme di pubblicità a bevande alcoliche svolte in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, anche promuovendo sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo ovvero promuovendo o collaborando all'organizzazione di gruppi itineranti ai cui partecipanti, che si spostano in più locali aderenti all'iniziativa, è offerta ad un prezzo particolarmente vantaggioso la consumazione di tali bevande (cosiddetto "alcool-tour");

CONSIDERATO che la situazione sopra esposta dimostra che l'area interessata a questo fenomeno vede fortemente compromessa la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e la civile convivenza così da causare l'urgenza di intervenire;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni nel centro cittadino di Montecatini Terme, dove tuttora permangono situazioni di rischio legate all'abuso di sostanze alcoliche, come riferito dalle forze di polizia e dall'amministrazione comunale di Montecatini Terme e dove si è palesata l'esigenza di adottare provvedimenti volti a prevenire i fenomeni legati all'abuso degli alcolici e all'utilizzo dei contenitori in vetro, fonte di potenziali rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamenti al patrimonio artistico della città, che limitino la vendita e la vendita per asporto di alcolici nonché di bevande in vetro;

CONSIDERATO che, con separata Ordinanza n. 331 del 12.09.2014 sono previste per comprovati motivi di pubblico interesse ulteriori misure di limitazione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, che insieme a quelle contenute nella presente Ordinanza costituiscono un sistema unitario di contrasto all'abuso del consumo di alcool e di tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter individuare, come misura utile allo scopo suddetto, la limitazione della vendita di bevande alcoliche in alcune particolari circostanze nonché il divieto di utilizzo di contenitori in vetro sia per la somministrazione che per la vendita di qualunque tipo di bevanda;

VISTA la nota del 07/10/2014 con cui il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato, il 09.10.2014, al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ATTESO che viene data attuazione alla nota della Prefettura di Pistoia prot. n. 0025662 del 10/10/2014 con cui si richiama l'attenzione alle disposizioni della circolare prefettizia prot. N. 368 del 5.01.2012 con particolare riguardo al regime impugnatorio;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che, a decorrere dal 21/10/2014 al 30/12/2014, in tutto il centro cittadino come perimetrato dall'elenco delle vie e piazze riportato in calce alla planimetria allegata quale parte integrante alla presente Ordinanza siano in vigore le seguenti disposizioni:

1. divieto di vendita, somministrazione e detenzione di alcolici e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo, dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
2. divieto, nella sola zona del Parco Demaniale, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, di detenzione di confezioni di bevande alcoliche che, in relazione alla quantità, risultino evidentemente non destinate al mero uso/consumo personale;

Ordinanza n. 381 del 20/10/2014

3. divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcohol tour").

Le disposizioni sopra elencate sono sanzionate ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- ◆ Che copia della presente ordinanza:
 - sia valida dal giorno 21/10/2014 al giorno 30/12/2014;
 - sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Montecatini Terme;
 - sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Pistoia, al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pistoia.

Si allega planimetria con l'elenco delle vie e delle piazze costituenti il perimetro e che si intendono interamente ricadenti nell'area sottoposta a divieto.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia rispettivamente entro 60 giorni e 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

- ◆ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, li 20/10/2014

IL SINDACO
F.to BELLANDI GIUSEPPE

FOGLIO N. _____

U.O.C. "Polizia Municipale"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
